NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 12

Gestione del Fondo

Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione del Fondo e' tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento nonche', per ciascun iscritto di una somma corrispondente ai contributi, relativi all'intera anzianita' di servizio, calcolati nei limiti e alle condizioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, non più in vigore dal 1 settembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	I — Ordinamento, scopi, organizzazione del fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Capo	III — Il patrimonio e gestione finanziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-12-gestione-del-fondo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it